



COMUNE DI VALLARSA

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **32** del registro delibere

Data **29 dicembre 2022**

OGGETTO: Art, 18 comma 3 bis 1, LP n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 comma 3, LP n.27/2010 e ss.mm. e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Vallarsa al 31.12.2021.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **14.00** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito presso la sede comunale in fraz. Raossi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
COSTA LUCA	X			PLAZZER MASSIMO	X		
STOFFELLA MARTA	X			COSTA STEFANIA	X		
ROSSARO MATTEO	X			GASPERINI AURORA	X		
BRUN GABRIELE	X			VOLTOLINI GIANNI	X		
GIOS MIRIAM	X			MARANER TIZIANO	X		
BROZ MASSIMO	X						
NAVE IVANA	X						
BRICCIO UMBERTO	X						
GIULIANI CORINNA	X						
PANCHERI ANNA	X						

Assiste il Segretario Comunale Reggente dott. ANTONIO SALVAGO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la
Sig. LUCA COSTA

nella sua qualità di SINDACO ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Art. 18 comma 3 bis 1, LP n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 comma 3, LP n.27/2010 e ss.mm. e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Vallarsa al 31.12.2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli enti locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale.

Visto in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Considerato che ai sensi dell'art. 18 c.3 bis 1 della L.P. 10/02/2005. n. 1 e dell'art. 24 della L.P. 27/12/2010, n. 27, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31/12 di ogni anno, ad effettuare la suddetta attività, nei limiti di cui alle previsioni del TUSP stesso che per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 23 del TUSP rubricato *“Clausola di salvaguardia”*) testualmente dispone: *“Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”*

Visto che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Vista la circolare relativa all'argomento di cui all'oggetto del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 14.11.2022 prot. 4196 che riferisce che per gli Enti locali trentini, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016, tiene luogo la ricognizione prevista dall'art. 18 comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1 e che detta ricognizione deve essere adempiuta attraverso l'adozione di un provvedimento a cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno e a sua successiva comunicazione alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti ed alla Struttura per l'indirizzo, controllo e il monitoraggio sull'attuazione del d.lgs. n. 175/2016 costituita presso il MEF attraverso l'applicativo Partecipazioni;

Evidenziato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.. 42 del 28.12.2021 il Comune di Vallara ha provveduto ad approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie effettuando la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2020.

Appurato che nel corso dell'anno 2021, si sono manifestate le seguenti modifiche societarie ed i sotto riportati fatti inerenti alle partecipazioni del Comune di Vallarsa:

- il Consorzio dei Comuni Trentini deteneva, al 31.12.2020 la partecipazione in oggetto nell'allora Cassa rurale di Trento BCC soc. coop. A decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo l'attuale denominazione, Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c.

L'Ente locale, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021.

Tenuto conto che, a seguito un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, l'Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 14 luglio 2021, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la percorribilità di ulteriori modalità di dismissione della partecipazione in oggetto, tra cui la cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero l'esercizio del diritto di recesso, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto di Cassa di Trento, sempre che tali opzioni consentano di ottenere una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data;

- Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 4 dicembre 2020 veniva approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022", il quale al punto 2) dava mandato ad una Commissione tecnica di valutare l'assetto delle partecipazioni provinciali, tra le quali figurava anche l'esame del mantenimento o soppressione o revisione del Centro Servizi Condivisi Scarl;

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 728 di data 29 aprile 2022 ad oggetto "Adozione del documento denominato Seconda relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, approvato con deliberazione giuntale n. 2019 di data 4 dicembre 2020" è stato preso atto di quanto proposto dalla Commissione tecnica e recepita la cessazione della società "Centro Servizi Condivisi soc.cons. a r.l."

La partecipazione, detenuta dal Comune di Vallarsa indirettamente tramite le società, Trentino Riscossioni S.p.A. e Trentino Digitale S.p.A., è cessata a far data dal 17 giugno 2021.

Verificato che, in considerazione quanto sopra specificato, non sussiste ragione per l'immediata alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, ad eccezione della partecipazione indiretta in Centro Servizi Condivisi scarl e in Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c. per le ragioni poc'anzi esposte.

Preso atto dei risultati del sopra richiamato piano operativo di razionalizzazione;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021 il Comune di Vallarsa ha aderito alla neo costituenda società APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s.cons. a.r.l. (quota di partecipazione

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Verificato che l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare il mantenimento, non sussistendo motivazioni per l'alienazione o la razionalizzazione, di tutte le società a partecipazione diretta e indiretta, come in dicato nell'allegato documento di ricognizione alla data del 31/12/2021.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti legittimi al mantenimento delle partecipazioni societarie risultanti nell'Allegato A.

Viste le linee Guida elaborate dal MEF – Dipartimento del Tesoro;

Viste le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini inerenti all'argomento in oggetto;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Assunto il parere espresso in data 22.12.2022 prot. 7846 dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 184 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Ritenuto dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige a fine di rispettare i termini di legge previsti dalla normativa in materia.

Ad unanimità di voti dei n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, sia sul punto che sulla immediata esecutività;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Vallarsa alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che, a conclusione della ricognizione, non sono emerse circostanze che implicino l'adozione di provvedimenti di alienazione o razionalizzazione di partecipazioni societarie detenute dal Comune e di dare atto della sussistenza di condizioni di legge per il mantenimento di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Vallarsa al 31/12/2021.
3. di dare atto, altresì, che dalla ricognizione di cui al precedente punto 1), si conferma il piano di razionalizzazione della partecipazione indiretta in Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c., detenuta dalla partecipata Consorzio dei Comuni Trentini s.c., società in house providing, entro il 30 giugno 2023 in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente individuate dall'art. 24, della L.p. n. 27/2010;
4. di prendere atto, infine, della cessazione della partecipazione indiretta "Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l." a far data dal 17.6.2021, detenuta per il tramite delle società "Trentino Riscossioni spa, Trentino Digitale spa;
5. di dare atto che, rispetto alla precedente ricognizione al 31/12/2020 sono intervenute le seguenti variazioni nell'assetto delle partecipazioni detenute al 31/12/2021:
 - a seguito della trasformazione della "Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina" in "APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s.cons. a.r.l." in attuazione della L.P. 12 agosto 2020 n.8 il Comune di Vallarsa ha aderito alla neo costituenda società acquisendo una quota pari al 1,92% (partecipazione diretta).
6. di comunicare l'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.

8. di trasmettere copia della presente deliberazione, completa del relativo allegato a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di Vallarsa
9. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Vallarsa.
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 183/4° comma del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
11. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

ALLEGATO A

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dd. 29.12.2022

Elenco delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Vallarsa alla data del 31.12.2021


Partecipazioni dirette:

1. Trentino Digitale S.p.a.
2. Trentino Riscossioni S.p.a.
3. Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop.
4. Dolomiti Energia Holding S.p.a.
5. Azienda per il turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s.cons. a r.l.

Partecipazioni indirette:

1. Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito cooperativo soc. coop.
2. Federazione trentina della cooperazione s.c.
3. SET distribuzione s.p.a.

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente



COMUNE DI VALLARSA

Partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 31/12/2021

Partecipazioni dirette:

N.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NOTE
1	Trentino Digitale S.p.a.	00990320228	0,0066%	
2	Trentino Riscossioni S.p.a.	02002380224	0,014%	
3	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop.	01533550222	0,54%	
4	Dolomiti Energia Holding S.p.a.	01614640223	0,00108%	
5	Azienda per il turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s.cons. a r.l.	01875250225	1,92%	Acquisita il 13.7.2021

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop.

	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	NOTE
1	Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito cooperativo soc. coop.	00107860223	0,046%	Cessione della partecipazione a titolo oneroso prevista per il 30.06.2023
2	Federazione trentina della cooperazione s.c.	00110640224	0,132%	
3	SET distribuzione S.p.a	01932800228	0,046%	

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Costa Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
dott. Antonio Salvago

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <http://albotelematico.tn.it/bacheca/vallarsa>, dal giorno sottoriportato per dieci giorni.

Il Segretario Comunale Reggente
Dott. Antonio Salvago

Addì , 30 dicembre 2022
